

- (25) Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.
- (26) La Commissione è quindi giunta alla conclusione che è opportuno chiudere il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di GFR originari del Bahrein e dell'Egitto.
- (27) La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping riguardante le importazioni nell'Unione di filati tagliati («chopped strands») di fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm, di filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887) e di feltri («mats») costituiti da filamenti in fibra di vetro, originari del Bahrein e dell'Egitto e attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39), è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

20CE1217

